



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2606 di data 12 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Pista da sci da discesa n. 4/2/18 denominata "COLLEGAMENTO CIMA STORTA - RIGOLOR", nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo
Autorizzazione di una variante in corso d'opera al progetto autorizzato per lavori di realizzazione della nuova pista.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Stefano FAIT | componente supplente Servizio bacini montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 ottobre 2018, con la quale la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via Donato Zeni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - una variante in corso d'opera al progetto autorizzato per lavori di realizzazione della nuova pista denominata "COLLEGAMENTO CIMA STORTA - RIGOLOR", di cui alla deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018, nella stazione sciistica della Panarotta, nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dott. Giovanni Martinelli, datati 22 ottobre 2018.

Udito il relatore.

Premesso che il progetto autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018, è stato rilasciato, su specifica richiesta, alla società Panarotta s.r.l. con sede in Levico Terme e che il progetto dell'opera è stato successivamente trasferito, per la fase di realizzazione, a Trentino Sviluppo S.p.A.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una terra rinforzata della lunghezza di m 55 con un'altezza massima di m 3 in sostituzione di una prevista scogliera della lunghezza di m 142 ed altezza massima di m 3,50 prevista tra le sezioni 4 e 12, e l'allargamento del piano pista da m 5 a m 6 per permettere un più agevole transito del mezzo battipista. Lungo il bordo della pista posto a valle viene comunque apprestata una rete di protezione fissa di tipo A, come nel progetto approvato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via Donato Zeni, 8, ad apportare una variante in corso d'opera al progetto relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista denominata "COLLEGAMENTO CIMA STORTA - RIGOLOR", di cui alla deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018, nella stazione sciistica della Panarotta, nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018;

3. di disporre che prima dell'inizio dei lavori autorizzati col presente provvedimento sia presentato alla segreteria della Commissione di coordinamento, un documento di verifica della stabilità delle rampe, nella condizione meno favorevole sotto tale profilo, nella parte in cui sostituiscono l'originaria previsione dell'opera di sostegno in scogliera;
4. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali venga trasmessa copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr